



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n. 25213/A.Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della V e I Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Istituzione dei cimiteri per animali d'affezione" (Reg. Gen. n. 266)

Ad iniziativa del Consigliere Carmine Sommese
Depositata il 24 ottobre 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno,

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

V Commissione Consiliare Permanente per l'esame
I Commissione Consiliare permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **10 NOV. 2011**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

**PROPOSTA DI LEGGE
AD INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE
DOTT. CARMINE SOMMESE**

“Istituzione dei cimiteri per animali d'affezione.”

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 266



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

Al fine di dare la più ampia e completa attuazione alle direttive nazionali in materia di protezione di animali d'affezione (altrimenti detti animali da compagnia), in particolare alle norme contenute nella legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", nonché nell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativo al benessere degli animali da compagnia e la *pet-therapy*, stipulato il 6 febbraio 2003 e recepito nel D.P.C.M. 28 febbraio 2003 (che all'art. 9, comma 3, espressamente prevede "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare la realizzazione di cimiteri per animali da compagnia, destinati a mantenerne viva la memoria");

viste le notevoli e pressanti istanze provenienti dalla società civile, che molto avverte la necessità di curare il rapporto con gli animali posseduti anche dopo la scomparsa degli stessi;

viste inoltre le difficoltà pratiche che i comuni incontrano nell'autorizzare la costruzione e/o la gestione di siti da destinare ad aree cimiteriali per animali, dovute alla mancanza di una normativa unitaria *ad hoc*;

tenuto conto infine che di fatto già esistono sul territorio campano cimiteri cd. detti per animali;

si propone il seguente testo legislativo relativo alla *istituzione dei cimiteri per animali d'affezione*, cogliendo lo spunto già anticipato nella legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 (tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo) (articolo 6, comma 3) e rinviando alla Giunta regionale, secondo l'esempio delle regioni che ci hanno preceduto, per l'adozione della regolamentazione di dettaglio da costituire utile supporto tecnico per le amministrazioni comunali coinvolte in prima in linea.

La presente legge non comporta oneri finanziari.

Consigliere Dott. Carmine Sommese



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1
Finalità

1. La presente legge disciplina le modalità per l'istituzione di cimiteri per animali di affezione, al fine di consentire a coloro che hanno posseduto e curato un animale d'affezione la possibilità di mantenere un legame affettivo con lo stesso anche dopo la sua morte.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

Definizione

1. Sono animali d'affezione quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole dimensioni, così come definiti dall'articolo 1, comma 2 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 (Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo).



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

Autorizzazione

1. L'istituzione di cimiteri per l'inumazione e la tumulazione di animali d'affezione è soggetta ad autorizzazione comunale secondo le procedure definite dalla Giunta regionale con apposito Regolamento di attuazione da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

Aree cimiteriali

1. Le aree da destinare ai siti cimiteriali di cui al comma 1 sono individuate nel rispetto del vigente regolamento di polizia mortuaria (DPR 285 del 10 settembre 1990 e successive modifiche ed integrazioni) e polizia veterinaria (DPR 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni) o comunque in siti individuati in zona agricola o giudicati idonei dall'autorità competente.
2. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione, ai siti esistenti per il seppellimento di animali continua ad applicarsi la normativa adottata dai singoli Comuni. Con l'entrata in vigore del regolamento, si provvederà all'adeguamento degli stessi alla nuova normativa entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre un anno.



Consiglio Regionale della Campania

*Art. 5
Riserva*

1. Le presenti norme non si applicano alle spoglie destinate all'incenerimento in impianti autorizzati, per i quali si rinvia all'art. 5, lett. g) della legge regionale 16/2001.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

Raccolta e trasporto spoglie

1. La raccolta ed il trasporto delle spoglie animali non destinate ai siti cimiteriali sono disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'emissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE).



Consiglio Regionale della Campania

*Art. 7
Abrogazioni*

1. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 16/2001.

Consigliere dott. Carmine Sommesè